



Rev.	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato	Data
1	prima emissione				30-05-02
2	Seconda emissione				11-03-04

Ns. rif. N° C 140/01

Vs. incarico, Delibera n° 104 del 15/05/01

RELAZIONE TECNICA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

COMUNE DI ARCUGNANO

COMUNE DI ARCUGNANO	
0 1 011 2004	001 2958
DEST. INTERNO	Prot.

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2
Pag. 1 di 51	

PHONECO S.r.l.
SEDE: Via San Cristoforo, n.82/84
20090 Trezzano sul Naviglio - Milano
Tel. 02 48463689 r.a. - Fax 02 48463681
e-mail: info@phoneco.it www.phoneco.it



INDICE

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04	Rev.: 2
Pag. 2 di 51		

pag. 4
pag. 5
pag. 9
pag. 15
pag. 20
pag. 24
pag. 27
pag. 27
pag. 27
pag. 29
pag. 30
pag. 31
pag. 32
pag. 33
pag. 34
pag. 34
pag. 35
pag. 35
pag. 36
pag. 37
pag. 38
pag. 39
pag. 40
pag. 41
pag. 41
pag. 44
pag. 45
pag. 46
pag. 46

ALLEGATO
ALLEGATO I: CARTA TECNICA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE (1 TAVOLA)

pag. 47	12.2.0 PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE
pag. 48	12.3.0 PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI
pag. 50	13.0.0 TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE
pag. 50	14.0.0 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI
pag. 51	15.0.0 AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Riferimento n° 140/01	
Data: 11/03/04	Rev.: 2
Pag. 3 di 51	

0.0.0 PREMESSA

La zonizzazione ha lo scopo di prevenire il deterioramento delle zone non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente.

Lo sviluppo dei centri urbani fino ad ora, non ha considerato le problematiche relative all'inquinamento ambientale, lasciando che insediamenti, con una destinazione d'uso ed un bisogno di protezione dal rumore molto diversi, siano posti in stretta contiguità.

La zonizzazione è un atto tecnico-politico di governo del territorio in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività svolte.

La zonizzazione non è quindi la procedura con cui si attribuiscono limiti di rumorosità alle sorgenti esistenti, ma il Piano di programmazione con cui si pianificano gli obiettivi ambientali attraverso l'individuazione dei valori di qualità acustica.

La zonizzazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio.

E' pertanto fondamentale che venga coordinata con il P.R.G. come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione (art. 2 comma 2 Dell'ibera Giunta regionale n. 85/3802 del 06/08/01).

La zonizzazione è inoltre il presupposto per una più ampia programmazione urbanistica che tenga conto di quanto previsto dal nuovo Codice della Strada, Cap. 2 Art. 36.

La classificazione acustica consente a chi opera nel territorio di conoscere i valori massimi di rumorosità a cui attecchire, sia per le attività esistenti sia per quelle future. Questa è la premessa indispensabile a scelte consapevoli ed alla costruzione di un nuovo atteggiamento tra chi intraprende e le autorità di controllo.

Il risanamento delle sorgenti fisse ed una corretta pianificazione territoriale renderanno compatibili, in tempi più o meno brevi, le aree produttive con le zone residenziali ad esse circostanti.

Tempi più lunghi e maggiori difficoltà sono prevedibili per la bonifica delle sorgenti mobili ed il loro isolamento rispetto ad arco da tutelare acusticamente.

Il piano di zonizzazione è inoltre uno strumento dinamico che dovrà essere aggiornato allo sviluppo degli studi epidemiologici sui rischi da inquinamento acustico e all'evoluzione della pianificazione territoriale.

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev: 2
Pag. 4 di 51	

settembre 1993, n. 4313.

La prima competenza a carico del Comune è la classificazione in zone del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale e dalla Legge regionale n. 21 del 10 maggio 1999 e dal Dgr 21

- Redazione della relazione biennale sullo stato acustico.
- Assistenza allo svolgimento di attività temporanee;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- Funzione amministrativa di controllo;
- Rilevazioni e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- Adozione dei regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;
- Adozione dei piani di risanamento;
- Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione del territorio;
- Classificazione del territorio comunale;

Le competenze del Comune si riassumono come di seguito elencate:
dall'inquinamento acustico.

Appare quindi evidente che il Comune ha una funzione centrale nella tutela della popolazione

- all'art. 14 dedica uno specifico comma ai controlli che devono essere esercitati dal Comune.
- l'art. 10 le sanzioni amministrative che si pagano al Comune;
- Comuni;
- l'art. 8 norma le valutazioni d'impatto acustico, la cui documentazione deve essere presentata ai
- l'art. 7 definisce i piani di risanamento del Comune
- l'art. 6 ne elenca le competenze amministrative;

zonizzazione comunale all'art. 6 e stabilisce le funzioni ed i compiti del Comune;

La legge 447 del 26 ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" ribadisce l'obbligo della

rumore, lasciando alle Amministrazioni comunali il compito di classificare e bonificare il territorio.

Il decreto del Presidente del Consiglio del Ministro, del 1 Marzo 1991: "Linee massime di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ha regolato l'attività umana rispetto al

1.0.0 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2	Pag. 5 di 51
--------------------------	------------------------------	--------------

I limiti assoluti diurni e notturni previsti per ciascuna classe dal DPCM 1/3/1991 sono stati integrati dai limiti di emissione e dai valori di attenzione e qualità, stabiliti dal D.L. 447/95 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Quest'ultimo decreto definisce i limiti di emissione come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente. All'art. 3 individua i limiti assoluti di emissione quale valore massimo di rumore che può essere superato da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno. L'articolo 4 definisce il limite differenziale di emissione quale differenza tra il livello del rumore ambientale e il livello del rumore residuo in ambiente abitato.

Il superamento del sopra elencati limiti comporta le sanzioni amministrative definite dall'articolo 10 della 447/95.

L'art. 6 definisce il valore di attenzione quale livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente e quale valore massimo permesso da una o più sorgenti il cui superamento comporta il piano di risanamento. L'art. 7 definisce il valore di qualità come obiettivo da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela dall'inquinamento acustico. Il DPCM 14/11/1997 conferma l'impostazione del DPCM 1/3/1991 che fissava un'unica tabella valida per tutte le tipologie delle sorgenti, ma introduce il concetto delle fasce di pertinenza per le strutture stradali e ferroviarie, demandando a successivi decreti l'indicazione di limiti per tali sorgenti, all'interno della fascia nonché l'ampiezza delle fasce.

L'attuale situazione è che la rumorosità di tipo stradale in assenza dello specifico decreto non è sottoposta a limiti, mentre il rumore dovuto al trasporto su rotaia è stato regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 18/11/1998 N. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 N. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

I limiti e i valori individuati dal DPCM 14/11/1997 sono riportati qui di seguito:

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04	Rev.: 2
Pag. 6 di 51		

Il decreto 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" sostanzialmente esonera gli impianti a ciclo continuo esistenti al 19 marzo 1997, dal rispetto dei limiti di immissione differenziale qualora siano rispettati i limiti di immissione assoluti.

Benché ascritte dal territorio di Arcugnano riportiamo per completezza i limiti e i valori individuati dal DPR 18/11/1998 N. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n.447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Dal limite previsto dal criterio differenziale sono escluse le aree produttive esclusivamente industriali.

Limiti differenziali di immissione per sorgenti fisse		Sono i limiti all'incremento determinato dalla sorgente in esame, devono essere rispettati all'interno degli ambienti abitativi (salvo per le aree esclusivamente industriali)		superare i limiti comporta sanzioni amministrative	
diurno 6/22		5 dB		diurno 6/22	
I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, in cui ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile		3 dB		notturno 22/6	
Il rumore ambientale (compresa la sorgente in esame)		misurato a finestre chiuse deve essere inferiore a		notturno 22/6	
diurno 6-22		diurno 6-22		notturno 22-6	
50		40		35	
				25	

Riferimento n° 140/01		Data: 11/03/04		Rev.: 2	
		Pag. 8 di 51			

- 1/03/91: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 1 marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n° 57, datato 8 marzo 1991.
- Legge 447/95: La legge 447 del 26 ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" in G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995;
- DM 11/12/96: Il decreto 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" in G.U. n. 52 del 4 marzo 1997;
- DM 31/10/97: Il decreto 31 ottobre 1997 "Metodologia del rumore aeroportuale" in G.U. n. 267 del 15 novembre 1997;

Nella presente relazione sono adottate le seguenti abbreviazioni:

ABBREVIAZIONI

2.0.0 ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Tipologia del ricevitore	Case di cura e ospedali e case di riposo	Scuole	Altri ricevitori	fascia di 250 metri dalla mezzetta del binari esterni	fascia fino a 100 m dalla mezzetta	fascia da 100 a 250 m dalla mezzetta	diurno		notte		nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h	Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h
							diurno	notte	diurno	notte			
							6/22	22/6	6/22	22/6	50	40	50
							diurno	notte	diurno	notte	50	40	50
							6/22	22/6	6/22	22/6	55	65	55
							diurno	notte	diurno	notte	55	65	55

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2	Pag. 9 di 51
--------------------------	------------------------------	--------------

- **sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non elencate al punto precedente;
- **sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produce emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentozione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- **ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- **linguamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi;

DEFINIZIONI

- **LR 20/10/00 n.52:** Legge Regionale 20 ottobre 2000, n.52
- **DGR 06/8/01, n. 85/3802:** deliberazione Giunta Regionale, n.85/3802 del 6 agosto 2001
- **acustico** derivante da traffico ferroviario" in G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999.
- **recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 N.447 in materia di inquinamento**
- **DPR 18/11/1998:** Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998 n.459 "Regolamento acustico" in G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998;
- **DM 16/3/98:** Il decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" in G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998;
- **DPR 11/12/97:** Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 97 n. 20 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" in G.U. n. 20 del 26
- **requisiti acustici passivi degli edifici" in G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997;**
- **DPCM 5/12/97:** Decreto del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 97 "Determinazione dei
- **dei valori limite delle sorgenti sonore" in G.U. n. 280 del 1 dicembre 1997;**
- **DPCM 14/11/97:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 97 "Determinazione

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2 Pg.10 di 51
--------------------------	---

Riferimento n° 140/01	
Data: 11/03/04	Pag. 11 di 51
Rev. 2	

• **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

• **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitato o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

• **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

• **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

• **Sorgente specifica:** sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico

• **Tempo di riferimento (TR):** rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

• **Tempo a lungo termine (TL):** rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

• **Tempo di osservazione (TO):** è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

• **Tempo di misura (TM):** all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno

• **Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A":** LAS, LAF, LAL Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".



essendo N i tempi di riferimento considerati.

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0,1(L_{Aeq,T_i})} \right] [dB(A)]$$

ponderata "A" relativo a tutto il tempo TL , espresso dalla relazione:

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora

tempo a lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) può essere riferito:

termine TL ($L_{Aeq,TL}$): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo

dove L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata, considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2 ; $P_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in pascal (Pa); $p_0 = 20 \mu Pa$ è la pressione sonora di riferimento.

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} \frac{P_A^2(t)}{P_0^2} dt \right] [dB(A)]$$

pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo

sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T , ha la medesima

massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

• Livelli dei valori massimi di pressione sonora L_{ASmax} , L_{AFmax} , L_{AImax} . Esprimono i valori

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Pag. 12 di 51 Rev. 2
--------------------------	--

modalità impiegata per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

• Livello di rumore residuo (L_R): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche

2. nel caso di limiti assoluti è riferito a "TR"
 1. nel caso dei limiti differenziali, è riferito a "TM"
- rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione; sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il
- Livello di rumore ambientale (L_A): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato

t_0 e la durata di riferimento (t_s)

$t_2 - t_1$ è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;

dove

$$SEL = L_{AE} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} p_A^2(t) dt \right] \text{ dB(A)}$$

- Livello sonoro di un singolo evento L_{AE}, (SEL): è dato dalla formula:

E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

dove t è il singolo intervallo di 1 ora nell' i-esimo TR.

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M 10^{0.1(L_{Aeq,T_i} - L_{Aeq,T})} \right] \text{ dB(A)}$$

b) al singolo intervallo orario nel TR. In questo caso si individua un "TM" di ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (L_{Aeq,TL}) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata risultante dalla somma degli M tempi di misura "TM", espresso dalla seguente relazione:

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2	Pag. 13 di 51
--------------------------	------------------------------	---------------

$$L_{eq} = L_A + K_1 + K_T + K_P$$

- **Livello di rumore corretto (L_{eq}):** è definito dalla relazione:
 L_{eq} deve essere diminuito di 5 dB(A).
 Il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).
 Il valore del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza di rumore a tempo parziale; esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.
- **Presenza di rumore a tempo parziale:** esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza di rumore a tempo parziale; esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.
- **Fattori di correzione (K_i):**
 - per la presenza di componenti impulsivi $K_i = -3$ dB
 - per la presenza di componenti tonali $K_T = 3$ dB
 - per la presenza di componenti in bassa frequenza $K_P = 3$ dB
- **I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.**
- **Fattore correttivo (K_i):** È la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsivi, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
- **Livello di emissione:** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.
- **Livello di emissione:** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.

$$L_p = (L_A - L_{eq})$$

- **Livello differenziale di rumore (L_D):** differenza tra livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R):

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2
Pag. 14 di 51	

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2	Pag. 17 di 51
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------

CLASSE III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che con impiego macchine operatrici.

Limiti da rispettarsi in ambiente esterno									
Classi di destinazione	d'uso del territorio	Superare i limiti comporta sanzioni amministrative		di risanamento	obbligativo da conseguire con i piani di risanamento	diurno	notturno	diurno	notturno
		Valore massimo	Limite Immissione	Valore massimo	Limite Immissione				
Valore massimo	Immissione da 1 o più sorgenti	Valore massimo	Immissione da 1 sorgente	Valore massimo	Immissione da 1 o più sorgenti	Valore massimo	Immissione da 1 o più sorgenti	Valore massimo	Immissione da 1 o più sorgenti
Superare anche 1 solo dei valori comporta il piano di risanamento	Superare i limiti comporta sanzioni amministrative	Superare anche 1 solo dei valori comporta il piano di risanamento	Superare i limiti comporta sanzioni amministrative	Superare anche 1 solo dei valori comporta il piano di risanamento	Superare i limiti comporta sanzioni amministrative	Superare anche 1 solo dei valori comporta il piano di risanamento	Superare i limiti comporta sanzioni amministrative	Superare anche 1 solo dei valori comporta il piano di risanamento	Superare i limiti comporta sanzioni amministrative
diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
6/22	22/6	6/22	22/6	6/22	22/6	6/22	22/6	6/22	22/6
50	55	45	60	50	70	55	57	47	47
III Aree di tipo misto									

Limiti da rispettarsi in ambiente esterno									
Classi di destinazione	d'uso del territorio	Superare i limiti comporta sanzioni amministrative.		Diurno notturno	6/22 22/6	Diurno notturno	6/22 22/6	Diurno notturno	6/22 22/6
		Valore massimo inmesso da 1 o più sorgenti	Valore massimo inmesso da 1 o più sorgenti						
Valori di qualità	Valori Attenzione	da 1 o più sorgenti	da 1 o più sorgenti	di risanamento valori comporta il piano di risanamento	riferito ad 1 ora	inquinamento riferito ad 1 ora	diurno notturno	diurno notturno	6/22 22/6
IV	Arce di	65	55	60	50	65	55	75	60
intensa attività									
umana									

CLASSE IV: Arce di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le Arce urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev. 2	Pag. 18 di 51
--------------------------	-----------------------------	---------------

La classificazione è partita da un'attenta analisi del territorio caratterizzato da un rilevante interesse ambientale, del Piano Regolatore vigente e delle destinazioni d'uso esistenti e previste.

Al sensi dell'art 6 della Legge n. 447/95 il Comune di Arcugnano ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Per la classificazione del territorio comunale si è fatto riferimento alla normativa nazionale, ai criteri individuati dal DGR 06/08/01 n. 85/3802, alle norme della LR 20/10/01 n.52 e alle Linee guida Arpa

classanti nei criteri di seguito descritti.

4.0.0 LINEE GUIDA ADOTTATE NELL'APPONTAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE

Limiti da rispettarsi in ambiente esterno									
Classi di destinazione	d'uso del territorio	Superare i limiti comporta sanzioni amministrative		Superare anche 1 solo dei valori comporta il piano di risanamento	Obiettivo da conseguire con i piani di risanamento	Valori di qualità			
		Valore massimo immesso da 1 o più sorgenti	Valore massimo immesso da 1 o più sorgenti			Valore massimo immesso da 1 o più sorgenti	Valore massimo immesso da 1 o più sorgenti		
Limiti Immissione	Limiti Konstellatione	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo
Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo
immesso da 1 o più sorgenti	immesso da 1 o più sorgenti	immesso da 1 o più sorgenti	immesso da 1 o più sorgenti	immesso da 1 o più sorgenti	immesso da 1 o più sorgenti	immesso da 1 o più sorgenti	immesso da 1 o più sorgenti	immesso da 1 o più sorgenti	immesso da 1 o più sorgenti
Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo	Valore massimo
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno	notturno
6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22
22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6
diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno	diurno
6/22</									

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2
Pag. 21 di 51	

Diverse normative regionali individuano in materia d'inquinamento da rumore, l'isolato quale unità di superficie minima per la zonizzazione acustica.

L'approccio quantitativo basato sul calcolo di indici oggettivi e parametri insediativi caratteristici del territorio è stato seguito solo parzialmente in quanto non sono disponibili i dati statistici relativi ai singoli isolati considerati quali unità minime territoriali.

Dato le notevoli implicazioni connesse con l'adozione della zonizzazione acustica, la metodologia adottata è attenta alla effettiva destinazione d'uso della singola unità territoriale. Sono stati effettuati sia analisi preliminari di carattere qualitativo sia approfondimenti basati su indagini volte a raccogliere informazioni di carattere quantitativo.

La classificazione ha seguito il seguente iter operativo:

- Esame strumenti urbanistici e ricerca documentazione e dati
- Raccolta ed esame planimetria della carta tecnica;
- Esame Piano Regolatore Generale Comunale in Vigore;
- Raccolta informazioni presso ufficio tecnico del Comune sulle situazioni di degrado ambientale o conflittualità dovute all'inquinamento da rumore;
- Identificazione e analisi destinazioni d'uso degli isolati;
- Indagini in campo, censimento isolati e verifica tra destinazioni d'uso effettive e destinazioni urbanistiche;
- Valutazione e classificazione isolati;
- Classificazione viabilità e fasce di competenza;
- Revisione situazioni conflittuali e aggregazione aree omogenee
- Riesame uniformità classificazione;
- Rappresentazione cartografica in scala 1:5.000 in formato digitale;
- Verifica con i tecnici comunali;

Il criterio di base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano stesso.

Riferimento n° 140/01	
Data: 11/03/04	Rev.: 2
Pag. 22 di 51	

In fase di aggregazione delle aree si è poi considerato il territorio anche alla luce dei risultati del monitoraggio acustico in modo da fissare valori di qualità conseguibili con le tecniche di risanamento disponibili.

La zonizzazione acustica costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una certa validità temporale; si sono quindi recepite le previsioni future del piano urbanistico.

La zonizzazione è stata costruita sull'analisi dell'isolato quale unità minima territoriale cercando comunque di evitare un'eccessiva frammentazione del territorio.

Quando possibile la definizione dei confini tra diverse classi è stata tracciata lungo gli elementi naturali (canali, fiumi, strade, ecc.).

In casi isolati a causa della presenza di destinazioni d'uso conflittuali sotto il profilo acustico, si sono creati sotto insediamenti.

La Legge 447/95 raccomanda di evitare l'accontentamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB, a tal fine tra aree sono state create fasce di rispetto delle fasce di transizione o decadimento.

Questa indicazione è stata vincolante per le aree non urbanizzate e urbanizzate.

La Legge 447/95 prevede per le zone confinanti con differenza tra i limiti maggiori di 5 dB, l'adozione automatica di un piano di risanamento. Quando l'area da tutelare e la principale sorgente di rumore sono contigue, le uniche possibilità di risolvere il conflitto sono affidate o alla rilocalizzazione di uno dei due vincoli, o alla creazione di una discontinuità morfologica, con interventi passivi di risanamento, tale da consentire il salto di classe.

La zonizzazione determina una riduzione progressiva della rumorosità nelle zone circostanti l'area da tutelare.

Le aree corrispondenti al verde sportivo ed al verde privato non sono state oggetto di una classificazione individuale, per evitare microaree;

Inoltre il sistema insediativo e disomogeneo e sono presenti attività economiche di varia natura fruibili a seconda, ci si è posti il problema di distinguere quelle che determinano un effettivo contributo al clima del rumore, da quelle che non alterano sostanzialmente il fondo ambientale.

La scarsa urbanizzazione del territorio e la presenza di ampie aree da tutelare (Parco dei Colli Iberici) hanno determinato la scelta di classificare ampie porzioni del territorio in classe I, assegnando le aree agricole e i boschi alla classe II. La tutela ambientale del parco non ha comunque impedito di assegnare



alle attuali aree produttive la classe VI per la zona industriale e la classe IV per la zona artigianale. Ampie fasce di decadimento circondano tali aree raccorciandole con le aree agricole o residenziali circostanti.

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2 Pag. 23 di 51
--------------------------	---

Le zone di rispetto lacustri e le aree di interesse paesistico-ambientale sono state inserite in classe I.

di rumorosità più bassi.

elevati con interventi passivi sugli stessi edifici che consentano di migliorare negli orari di fruizione livelli.

Per le strutture più sensibili vi è comunque la possibilità di raggiungere livelli di comfort acustico più

salvo i casi in cui le modeste dimensioni di questi non erano tali da caratterizzare l'unità territoriale.

edifici e le aree di pertinenza, quando collocati all'interno di tessuti urbani, è stata attribuita la classe I.

Alle corti agricole e agli edifici di valore ambientale vincolati, alle strutture scolastiche - sanitarie (singoli

sanitari sono in molti casi collocati in prossimità di strade.

edifici di civile abitazione hanno assunto la classe della zona cui appartengono. I complessi scolastici e

rappresentano un requisito fondamentale per la loro fruizione. Le strutture scolastiche - sanitarie inserite in

ed il verde a fini sportivi non è stato considerato come zone di massima tutela perché la quiete non

considerevoli ed al fine di salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico. Le piccole aree verdi di quartiere

I parchi pubblici sono stati classificati come aree particolarmente protette solo nel caso di dimensioni

svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici, ecc.

Il DPCM 14/11/97 indica a tal proposito le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo e allo

Sono aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la loro fruizione.

CLASSE I

indicazioni del Piano Regolatore.

Tali aree sono facilmente identificabili in base alle caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche

zone industriali a cui è stato possibile attribuire la classe V o VI.

L'analisi del territorio ha individuato dapprima le zone particolarmente protette, da inserire in classe I, e le

decreto.

suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dallo stesso

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle

4.1.0 CARATTERISTICHE E INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2	Pag. 24 di 51
--------------------------	------------------------------	---------------

- intensità abitativa
- presenza di attività commerciali ed uffici
- presenza di attività artigianali e industriali
- volume ed eventualmente tipologia del traffico veicolare presente
- esistenza di servizi e di attrezzature che possono determinare incrementi di traffico.

In mancanza di dati statistici relativi alla densità di popolazione in abitabilità, densità di attività commerciali (n. di abitanti per esercizio commerciale), densità di attività artigianali (superficie occupata su superficie totale) relativi al singolo isolato, si è provveduto ad una verifica in campo dei seguenti fattori:

Le tre classi sono state poi impiegate quali fasce di decalimento tra aree con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB.

commerciali.

residenziali caratterizzate da un'alta integrazione ed intensità di attività residenziali, produttive e

Classe IV : aree artigianali. Aree caratterizzate dalla presenza di vie di grande comunicazione; aree artigianali, depuratori; traffico locale e di attraversamento. Assenza di attività industriali.

Classe III : presenza significativa di edilizia residenziale e commerciale, limitata presenza di attività

sistema paesistico ambientale e lagunare.

aree di interesse paesistico ambientale urbanizzate o destinate ad agricoltura meccanizzata in ragione del

commerciale. Assenza di attività industriali e dell'artigianato produttivo. Aree agricole, golfi, palcoscenici.

Classe II : presenza significativa di edilizia residenziale e traffico locale, limitata presenza di attività

Sono stati individuati i seguenti elementi caratterizzanti:

indicazioni per l'attribuzione delle classi II, III e IV.

Le aree urbane sono di complessa classificazione a causa dell'assenza di nette demarcazioni tra zone con

CLASSI II, III, IV

La classe V, prevalentemente industriale, è stata attribuita alle aree con insediamenti industriali e con

La classe VI è assegnabile solo a contesti privi di abitazioni ed esterni ai centri urbani.

Le aree V e VI sono individuate dalle zone destinate dal piano regolatore ad attività produttive o depositi.

CLASSI V e VI

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04	Rev.: 2
Pag. 25 di 51		

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev: 2	Pag. 26 di 51
---------------------------------	---	----------------------

In base ai criteri proposti dal Ministero dell'Ambiente e dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente tali fattori sono stati parametrizzati con le seguenti modalità:

Criterio per l'assegnazione dei punteggi			
Variabilità dei parametri			
Parametri			
Valori			
a) densità abitativa	nulla	bassa	media
b) densità di esercizi commerciali e attività terziarie	nulla	bassa	media
c) densità di attività artigianali	nulla	assenza	media
d) traffico veicolare	quartiere	locale	attraversamento
punteggio corrispondente	0	1	2
			3

In base al punteggio complessivo conseguito da ogni unità territoriale sono state assegnate le classi di destinazione come riportato qui di seguito:

Criterio per l'assegnazione delle classi di destinazione -	
Assegnazione zone II, III, IV	
Punteggio (totale A+B+C+D)	Classi di destinazione d'uso
da 1 a 4	II
da 5 a 8	III
da 9 a 12	IV

Non sono state rilevate arterie stradali caratterizzate da flussi veicolari elevati (autostrade, strade di grande comunicazione, e strade cittadine a più corsie) tali da determinare l'attribuzione alle aree prospicienti alla classe IV.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presentati in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore dell'inquinamento acustico ed al Piano Regolatore Generale.

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di trasmissione, i valori di attenuazione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6.00 – 22.00) e notturno (ore 22.00 – 6.00)

5.1.0 LIMITI DI ZONA

5.0.0 LIMITI ACUSTICI

Le deroghe dovranno essere disciplinate da un apposito regolamento comunale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi. Il regolamento dovrà inoltre stabilire le aree da destinarsi a pubblico spettacolo all'aperto a carattere temporaneo.

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti come consentito dall'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95. Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Aree adibite a manifestazioni temporanee

4.2.0 CARATTERISTICHE E INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE PARTICOLARI

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2
Pag. 27 di 51	

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2	Pag. 28 di 51
--------------------------	------------------------------	---------------

La definizione di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95 e sono state anticipate nel capitolo

3.00.

Limiti da rispettarsi in ambiente esterno per sorgenti fisse e mobili									
classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti Inmissione valore massimo inmesso da 1 o più sorgenti	Limiti Inmissione valore massimo inmesso da 1 sorgente	Superare i limiti comporta sanzioni amministrative			Superare anche 1 solo dei valori comporta il piano di risanamento			
			diurno notturno 22/6	diurno notturno 6/22	diurno notturno 22/6	diurno notturno 6/22	diurno notturno 22/6	diurno notturno 6/22	
Valori di qualità valore massimo inmesso da 1 o più sorgenti	Valori Attenzione da 1 o più sorgenti	Valori di qualità valore massimo inmesso da 1 o più sorgenti	diurno notturno 22/6	diurno notturno 6/22	diurno notturno 22/6	diurno notturno 6/22	diurno notturno 22/6	diurno notturno 6/22	diurno notturno 6/22
I Aree particolarmente protette	50	40	45	35	50	40	60	45	37
II Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40	55	45	65	50	52
III Aree di tipo misto	60	50	55	45	60	50	70	55	57
IV Aree di intensa attività umana	65	55	60	50	65	55	75	60	62
V Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55	70	60	80	65	67
VI Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65	70	70	80	75	70

Limiti differenziali di inumissione per sorgenti fisse		Sono i limiti all'incremento determinato dalla sorgente in esame, devono essere rispettati all'interno degli ambienti abitativi (salvo per le aree esclusivamente industriali)		superare i limiti comporta sanzioni amministrative	
diurno 6/22		5 dB		I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, in cui ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile	
notturno 22/6		3 dB		il rumore ambientale (compresa la sorgente in esame) misurato a finestre chiuse deve essere inferiore a	
diurno 6-22	notturno 22-6	40	35	25	

Il DPCM 14/11/97 stabilisce inoltre i limiti differenziali diurni e notturni quali valori limiti alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Questi limiti non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeree, portuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

5.2.0 LIMITI DIFFERENZIALI

Riferimento n° 140/01		Data: 11/03/04		Rev.: 2	
		Pag. 29 di 51			

sudetto decreto, non abbia emanato provvedimento.
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
dalla data di espressione della regione o dell'autorità da essa indicata, con proprio provvedimento previsto;
entro quindici anni;

Come previsto dal DM Ambiente del 29/11/2000 gli obiettivi previsti dal piano devono essere conseguiti
2003 il relativo piano di risanamento.

del 29/11/2000, e, sempre secondo quanto previsto dal medesimo decreto, deve presentare entro dicembre
del livello sonori e l'individuazione delle aree di superamento dei limiti previsti ai sensi del DM Ambiente
La RFI (rete ferroviaria italiana) ha presentato al COMUNE DI ARCUGNANO nell'agosto 2002 la stima
stabiliti dal decreto 459/98.

Per le altre sorgenti presenti all'interno di tale fascia, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la
somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, comprese quelle ferroviarie non deve superare i limiti

Limiti rumore da traffico ferroviario									
Tipologia del ricevitore	Cassa di cura e Scuole	di riposo	fascia di 250 metri dalla mezzanotte	dei binari esterni	fascia fuso a 100 m dalla mezzanotte	diurna	notturna	diurna	notturna
Infrastrutture esistenti e di nuova	50	40	50	70	60	65	55	65	55
realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h	50	40	50	70	60	65	55	65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	50	40	50	70	60	65	55	65	55
	diurna	notturna	diurna	diurna	notturna	diurna	notturna	diurna	notturna
	6/22	o 22/6	6/22	6/22	22/6	6/22	22/6	6/22	22/6

I limiti e i valori individuati dal DPR 18/11/1998 N.459 "Regolamento recante norme di esecuzione
dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 N.447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario sono i seguenti :

5.3.0 LIMITI INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO FERROVIARIO

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev. 2	Pag.30 di 51
--------------------------	-----------------------------	--------------

Relativamente alle attività di carattere temporaneo, allo stato attuale, il Sindaco, sentita l'ARPA, stabilisce con il provvedimento autorizzativo il valore eventualmente ammissibile in coerenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica. Le deroghe oltre i valori di attenzione della classe VI verificati al perimetro esterno delle zone nelle quali si colloca l'attività rumorosa, potranno essere concesse soltanto dopo che un tecnico competente abbia verificato l'impossibilità di rispettare i limiti nonostante la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica.

all'Amministrazione Comunale.

La richiesta di autorizzazione, redatta con le modalità indicate nel Regolamento di attuazione, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività da parte del titolare, gestore od organizzatore.

- d) Le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
c) L'eventuale determinazione degli orari di svolgimento dell'attività;

adottarsi per la verifica del loro rispetto;

- h) L'eventuale introduzione di particolari limiti con l'indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;
a) il limite temporale di validità della deroga;

Nell'autorizzazione sono indicati:

decreto.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta la sospensione dell'applicazione dei valori limite del suddetto

essere autorizzate dal Comune.

Le attività temporanee la cui rumorosità possa superare i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97, devono

- Manifestazioni sportive all'aperto.
- Spettacoli, circhi, concerti, comizi.
- Sagre, feste, fiere, luna park.
- Cantieri.

ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali attività, quali ad esempio:

Sono definite attività temporanee le attività che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato

prescrizioni, volte a ridurre al minimo le molestie a terzi, indicate nell'autorizzazione comunale.

pubblico o aperto al pubblico per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle

L'autorizzazione in deroga ai valori limite si applica alle attività temporanee e alle manifestazioni in luogo

attività temporanee in base ai regolamenti regionali (v. art. 9 L.R. 20/10/00 n.52) ed ai rispettivi statuti.

L'art. 6 comma 1 lettera h della 447/95 stabilisce che è competenza del Comune rilasciare le deroghe per le

7.00 DEROGHE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2
Pag. 32 di 51	

riservamento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

5. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di acustici passivi degli edifici".
4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dell'inquinamento acustico".
3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione 11/12/96.
2. Gli impianti a ciclo continuo costruiti prima del 19 marzo 1997, non sono soggetti al rispetto del criterio differenziale se non vengono superati i limiti assoluti d'immissione Vd, art. 3 del D.M. dall'entrata in vigore del D.P.C.M. 1/3/91.
1. Le imprese le cui emissioni sonore, in seguito alla determinazione di limiti più restrittivi da parte della aziende che non hanno presentato il Piano di Risanamento avrebbero dovuto adeguarsi entro 6 mesi 1991 entro settembre 1993. Per le aziende a ciclo continuo il termine scadeva nel marzo 1996. Le del piano (art. 4 DM 11/12/96). Le imprese avrebbero dovuto adeguarsi ai limiti del D.P.C.M. 1 marzo competenti, entro sei mesi, un piano di risanamento da attuarsi entro 4 anni dalla data di presentazione zonizzazione, non siano più conformi ai limiti vigenti possono presentare agli uffici comunali

6.0.0 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

Le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95 art. 11, non hanno al momento limiti acustici poiché l'art. 5 del DPCM 14 novembre 1997, stabilisce che i valori limite assoluti di immissione ed emissione relativi alle singole infrastrutture del trasporto, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

5.4.0 LIMITI INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO VECOLARE

La regione può, d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell'entità del superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi.

Riferimento n° 140/01	Intas: 11/03/04	Rev. 2
Pag. 31 di 51		

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del COMUNE DI ARCUGNANO nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Al sensi dell'articolo 6, comma 1 b) della legge 447/95 la classificazione acustica e la disciplina urbanistica comunale, dovranno essere coordinate con apposite varianti al Piano Regolatore Generale (PRG).

8.0.0 INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE

Il futuro regolamento comunale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi, dovrà fissare, i contenuti della documentazione da accompagnare alla richiesta di autorizzazione e stabilire gli orari di svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo.

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2
Pag. 33 di 51	

9.00 PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. La classificazione acustica del territorio comunale è pubblicata per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio nonché divulgata con forme di pubblicità che il Comune ritenga adeguate ed è soggetta ad osservazioni di chiunque ne abbia interesse nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione all'albo pretorio.
2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) art. 3.8 LRV 10/05/99 n. 21 per la costituzione della banca dati, e alla Provincia per la verifica della congruità con i piani di classificazione acustica dei Comuni confinanti art. 3.7 LRV 10/05/99 n. 21.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni di cui al punto 1, il Consiglio Comunale approva definitivamente la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni presentate.

10.00 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONTINGENTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PRESCRIZIONI IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ZONA

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) **SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ** Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB. In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) **SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ** Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB, dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluta. Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella contiguità area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A., come al successivo punto c).

c) **SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ** Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico dovrà individuare l'ambito territoriale

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04	Rev.: 2
Pag. 34 di 51		

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev. 2	Pag. 35 di 51
--------------------------	-----------------------------	---------------

della situazione di incompatibilità e individuare le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

11.0 DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

11.1 PIANI URBANISTICI ATTIVATIVI

Ai fini dell'applicazione delle prescritte norme vengono considerati Piani Attivativi della zonizzazione :
Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attivativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora i rumori prodotti all'interno dell'area interessata dal Piano determinino un incremento della rumorosità, il rispetto dei valori limite, ovvero l'escursione di provvedimenti;

Interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attivativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe; in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attivativi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", che dovrà attestare la conformità ai limiti acustici vigenti considerando gli effetti indotti sul clima acustico. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva c/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore del Piano Attivativo.

I Piani Attivativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...). L'approvazione dei Piani Attivativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e pianivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di Documentazione di Impatto Acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, in sostituzione della Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione di cui al DLgs 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni.

secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione trasporto collettivo su rotaia; n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.; m) ferrovie ed altri sistemi di attività di spedizione; k) cave; l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali ipocentrali, supercentrali e centri commerciali e direzionali; j) parcheggi, aree e magazzini di transito, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione; i) bevande, laboratori di analisi; h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficina, sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale; g) attività di servizio quali strutture impianti sportivi e ricreativi; c) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero; f) V.T.A. e Val.S.T.A.; b) aeroporti, aviosuperfici, elporti; c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi; d) Documentazione di Impatto Acustico per gli interventi relativi alle seguenti attività: a) opere soggette a E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la

11.2.0 ALTRE NUOVE OPERE

L'assenza della Documentazione d'Impatto Acustico o della Documentazione di previsione del Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev. 2	Pag. 36 di 51
--------------------------	-----------------------------	---------------

1. Le nuove infrastrutture stradali e ferroviarie, o i loro potenziamenti, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 8, comma 2 b) ed f), della legge 447/95 devono essere progettate e realizzate in modo da contenere le emissioni sonore entro i limiti stabiliti dalla normativa statale. Al fine di assicurare il rispetto di tale obbligo il soggetto responsabile della progettazione o titolare delle opere deve predisporre la documentazione di previsione di impatto acustico specificata nel Regolamento. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
2. Sono definite nuove quelle infrastrutture stradali i cui progetti esecutivi non siano stati approvati alla data di approvazione del presente regolamento.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico è obbligatoria per tutte le nuove infrastrutture ferroviarie e stradali. La documentazione di previsione di impatto acustico per le strade di categoria E ed F, secondo la classificazione operata dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, può essere redatta in forma semplificata con le modalità contemplate nel presente Regolamento di attuazione.
4. Sono soggette all'obbligo della previsione di impatto acustico i potenziamenti di infrastrutture stradali e ferroviarie ovvero le modifiche di tracciato o di esercizio delle stesse che comportino incrementi delle emissioni sonore espresse in termini di livello equivalente di lungo termine.
5. Le rilevazioni fonometriche e le verifiche tecniche dell'effettivo impatto acustico durante le fasi di costruzione ed in fase di esercizio sono effettuate a cura e spese del soggetto titolare o gestore dell'infrastruttura.
6. Acquisito il parere dell'ARPA sulla previsione di impatto acustico presentata per la nuova infrastruttura il Comune approva il progetto. Sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
7. Sono a carico del soggetto titolare della nuova infrastruttura i costi relativi a tutti gli interventi atti a ridurre, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, le emissioni sonore specificatamente prodotte dall'infrastruttura medesima negli ambienti abitativi già esistenti alla data di approvazione del progetto esecutivo.

11.2.1 NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Pag. 37 di 51	Rev.: 2
--------------------------	------------------------------------	---------

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2
Pag. 38 di 51	

8. E' vietata l'edificazione di nuovi insediamenti residenziali e di edifici destinati ad usi particolarmente sensibili al rumore quali ospedali, scuole, biblioteche, in aree poste all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D o ferroviarie indicate dall'articolo 8, comma 2 della legge 447/95. Il divieto si applica per una distanza, individuata lateralmente alla rotola più esterna o al ciglio della strada, che è variabile in funzione della tipologia delle infrastrutture stradali e ferroviarie sopra incanalate in funzione dei livelli di emissione sonora valutati mediante la previsione di impatto acustico. Il divieto è esatto attraverso l'approvazione di apposite varianti all'azzonamento dello strumento urbanistico e alla relativa classificazione acustica. Sono fatte salve le disposizioni relative alle fasce di pertinenza di cui al decreto del D. P.R. 18/11/98 n. 459.

11.2 NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI.

1. Ai fini del rilascio di una delle autorizzazioni elencate nell'articolo 8, comma 4, della legge 447/95 o finalizzate all'esercizio di nuove attività produttive o commerciali, il titolare dovrà presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico secondo le modalità indicate nel Regolamento. Il Comune può acquisire il parere dell'ARPA sulla previsione di impatto acustico della nuova attività e può formulare specifiche prescrizioni nell'atto che autorizza l'impianto o l'attività.

2. Il Comune può richiedere la documentazione di previsione di impatto acustico quando ritiene che una modifica agli impianti o infrastrutture indicate al punto precedente possa comportare variazioni nelle emissioni sonore che hanno precedentemente caratterizzato l'impianto o l'infrastruttura.

3. La Giunta Comunale, per categorie di impianti o tipologie di attività che vengono individuate in apposite deliberazioni a carattere generale, stabilisce i casi in cui la documentazione di previsione di impatto acustico è redatta in forma semplificata oppure può essere sostituita da una dichiarazione del titolare, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti il rispetto dei limiti, allegata a tale dichiarazione dovranno essere riportati i dati di rumorosità forniti dai costruttori delle macchine che verranno impiegate, oppure quelli misurati da un tecnico competente su macchine uguali o equipollenti.

4. Entro sei mesi dall'inizio delle attività per le quali è stata presentata la documentazione di previsione di impatto acustico, esclusi i casi in cui è sufficiente la dichiarazione del titolare, quest'ultimo provvede, a proprie spese, ad effettuare la verifica della conformità delle emissioni sonore ai valori limite ed alle specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dal Comune negli atti autorizzativi. L'esito di tale



4. Le attività sportive e ricreative sono soggette a valutazione d'impatto acustico e a previsione d'impatto acustico dei nuclei abitativi confinanti su richiesta degli Uffici comunali competenti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento

3. Il provvedimento comunale può prescrivere specifici misure per limitare l'inquinamento acustico derivante dall'utilizzo dell'elisuperficie. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, in particolare quelle per la sicurezza del volo e quelle relative all'utilizzo di elisuperfici destinato allo svolgimento di attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso, protezione civile. Le determinazioni dell'Amministrazione comunale verranno comunicate all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Direzione delle circoscrizioni aeroportuali, alla Provincia.

2. Il gestore di una nuova elisuperficie, nell'ambito delle procedure autorizzative già previste dalla normativa vigente, al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d'uso da parte dell'Amministrazione comunale, deve presentare alla stessa documentazione di previsione di impatto acustico così come specificato nel Regolamento.

1. Il gestore di una nuova aviosuperficie o di un nuovo aeroporto non soggetti alla procedura di V.I.A., nell'ambito delle procedure autorizzative già previste dalla normativa vigente, al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d'uso da parte dell'Amministrazione comunale deve presentare la documentazione di previsione di impatto acustico così come specificato nel Regolamento.

11.3 ALTRE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI

5. Sono fatte salve le procedure e la normativa statale e regionale relativa alla valutazione di impatto ambientale emanata in applicazione della direttiva 85/337/CHE e successive modifiche ed integrazioni. La documentazione presentata nell'ambito della procedura di V.I.A. deve comunque contenere i dati e le notizie specificate nel Regolamento.

verifica di conformità deve essere comunicato dal titolare al Comune entro trenta giorni dalla sua effettuazione.

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2	Pag. 39 di 51
--------------------------	------------------------------	---------------

11.2.4 REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E CLIMA ACUSTICO

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2	Pag. 40 di 51
--------------------------	------------------------------	---------------

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente devono essere corredati da dichiarazioni, sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale, relativamente al rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del D.P.C.M. 5/12/97 e dai regolamenti comunali. I regolamenti edilizi e di igiene verranno aggiornati entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento.

2. I Regolamenti edilizi comunali individuano, sulla base di criteri determinati dalla Giunta comunale, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali non è richiesta la dichiarazione di cui al punto 1.

3. Il Regolamento locale di igiene definisce in dettaglio le modalità operative per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato. Per tali verifiche il Comune si avvale di tecnici competenti riconosciuti dal D.L. 447/95.

4. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 447/95, il soggetto che intende realizzare le opere indicate al successivo punto 5, è tenuto ad allegare al progetto apposita relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento.

5. E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ambulatoriali fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) punto 11.1.0.

La Documentazione di Previsione del Clima Acustico, deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione per la specifica zona, nonché il criterio di cui all'art. 2.1. Le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati, inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel

447/1995.

potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della 1. 1. La documentazione previsionale di impatto acustico, è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il

11.3.1 LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95. La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate. Per gli interventi elencati al punto 11.1.0 è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento. La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

AMMINISTRATIVE

11.3.0 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE IN PROCEDURA

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al punto 10.0.0, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico. L'assenza della Documentazione di Previsione del Clima Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2	Pag. 41 di 51
--------------------------	------------------------------	---------------

Riferimento n° 140/01	
Data: 11/03/04	Rev.: 2
Pag. 42 di 51	

3.1. al fine di luogo alla denuncia di provvedimento di autorizzazione, sia prevista la denuncia di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione è prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà essere data l'illustrazione.

Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è insediato, corredata da cartografia adeguata;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:

- analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia;
- piantine e prospetti;
- valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.

4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricevitori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).

5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilevare (ricevitori), specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.

6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.

7. valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per i quali esistono specifici decreti di cui al punto 5.0.0.

- Contenuti degli elaborati cartografici:**
- A. copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia ;
 - B. studio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento, e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
 - C. indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento; residenza, produttiva, di servizio o altro, specificando l'individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprendendo quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
 - D. mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

8. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuare le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04
	Rev.: 2 Pag. 43 di 51

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Pag. 45 di 51	Rev. 2
--------------------------	------------------------------------	--------

A. quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;

B. eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;

C. valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;

D. eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri utilizzati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;

E. verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;

F. descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzate alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

11.3 MONITORAGGI ACUSTICI

I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. conformità alle norme di riferimento;
2. caratterizzazione delle sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
3. localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

1. l'assunzione dell'inquinamento acustico causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali o di edifici destinati ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;
2. l'individuazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l'inquinamento acustico;
3. l'individuazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti sull'inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità;
4. la definizione e l'organizzazione di appositi banche-dati che permettano di descrivere l'evoluzione nel tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti;

I Piani urbani del Traffico (P.U.T.), redatti ai sensi dell'articolo 36 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, devono comprendere:

- a) il piano di risanamento comunale di cui al successivo paragrafo;
- b) il controllo, secondo modalità programmate con cadenza annuale, dei veicoli in circolazione per la verifica del rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del Comune;
- d) il piano di risanamento comunale di cui al successivo paragrafo.

12.10 DISCIPLINA DI RISANAMENTO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
2. Studio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
3. Individuazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
4. Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
5. Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

12.14 CONTENITI DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev. 2	Pag. 46 di 51
--------------------------	-----------------------------	---------------

dell'impresa.

responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e il piano è presentato dal legale rappresentante sull'impresa proponente. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento c'è redatta sotto la responsabilità degli obiettivi, nonché la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa per l'adeguamento complessivo, e precisano indicatori oggettivi, da utilizzare per la verifica del risanamento. Inoltre, specificano la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, indicano termini individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalità e le priorità dell'attività svolta e alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti.

2. I piani di risanamento acustico indicano le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle del piano di ammortamento.

classificazione, l'avvio degli ulteriori interventi di adeguamento può essere posticipato al completamento ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), e debbano adeguarsi ai limiti conseguenti la nuova Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli Per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto del volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di esposizione e audit) (BMAAS). ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione risanamento. Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di termine, prescrivano alla provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad generate con i valori limite stabiliti o, se necessario, provvedono ad adeguarsi, oppure, entro lo stesso provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione del 1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o

12.2.0 PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

legge 447/95. Gli interventi di risanamento previsti vengono inseriti nei piani di risanamento comunali.

Il Comune approva i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della

Comune.

5. le previsioni organizzative e gestionali di competenza comunale finalizzate al controllo ed al contenimento delle emissioni sonore prodotte dai mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Pag. 47 di 51 Rev. 2
--------------------------	--

Riferimento n° 140/01	
Data: 11/03/04	Pag. 48 di 51
Rev. 2	

3. La provincia o il comune valutano la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di

popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possano riguardare anche i tempi di effettuazione.

4. La provincia o il comune, avvalendosi dell'A.R.P.A., periodicamente verificano a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati ai sensi del comma 3 in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.

5. Qualora la provincia o il comune non si esprimano sul piano di risanamento entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al comune sede dell'attività, e alla provincia nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi, l'inizio dei lavori.

6. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, sempreché siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonché le eventuali prescrizioni della provincia o del comune.

7. Al termine degli interventi di risanamento e trasmessa, alla stessa autorità cui è stato presentato il piano, relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

8. Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il disposto dell'articolo 10, comma 5, della L. 447/1995, nelle norme dell'emanazione del decreto ivi previsto, gli stessi soggetti provvedono a individuare le principali criticità e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con comuni e province, e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della predisposizione dei piani di risanamento comunali.

12.3.0 PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI

1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico.

2. I piani, redatti in conformità all'articolo 7 della L. 447/1995, sotto la responsabilità di tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale, sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.



Riferimento n° 140/01	
Data: 11/03/04	Pag. 49 di 51
Rev.: 2	

3. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla provincia.

4. Il piano di risanamento acustico è altresì adottato nel caso in cui il comune intenda perseguire i valori di qualità.

5. Contestualmente all'approvazione, il comune trasmette il piano di risanamento alla Regione e alla provincia.

1) Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 447/95 sono programmati ed attuati piani di risanamento territoriali. Tali piani individuano gli interventi per ridurre o prevenire l'inquinamento acustico. Per la predisposizione e realizzazione dei piani territoriali di risanamento acustico si applicano le disposizioni contenute nel suddetto art. 7.

2) L'ordine di priorità degli interventi di bonifica acustica dovrà tener conto dei seguenti elementi, con le modifiche che saranno stabilite dal Regolamento:

- a) Risanamento di aree o edifici situati in aree particolarmente protette;
- b) Entità del superamento dei limiti e stima quantitativa della popolazione interessata;
- c) Interventi per limitare l'emissione alla sorgente;
- d) Interventi sulla propagazione;
- e) Interventi passivi sugli edifici.

3) Il grado di priorità degli interventi di risanamento da rumore è determinato dal valore numerico dell'indice di priorità P:

$$P = \frac{C}{[K * R * (T - T^*)] * 10^8}$$

• R indica il numero di abitanti del centro abitato continuo oppure il numero di persone residenti nel settore isolato. Si definisce:

a) Centro abitato continuo: insieme di edifici adibiti ad abitazione o a permanenze non inferiori a quattro ore, tale che la distanza tra due edifici adiacenti tra loro sia non superiore a 100 metri;



Qualunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limiti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 in analogia

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della L. 447/1995 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. L'irrogazione delle sanzioni spetta al comune o alla provincia, in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L. 447/1995, e' acquisito al patrimonio degli enti precedenti con vincolo di destinazione al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, e con particolare riguardo all'esecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza dei medesimi enti, nonché, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attività di controllo esercitate dall'ARPA.

14.0.0 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

I tecnici competenti, sono riconosciuti dalle rispettive Regioni di appartenenza e possono svolgere le loro attività su tutto il territorio nazionale.

13.0.0 TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE

- L'è il livello sonoro equivalente espresso in dB(A);
- L'è il massimo livello equivalente di rumore ammesso nell'area in cui si trova il centro abitato continuo oppure il ricettore isolato;
- C è il costo stimato dell'intervento.
- Una stima del valore di R può essere ricavata dalla volumetria degli edifici, assegnando un abitante ogni 100 metri cubi edificati.
- Al fine del calcolo del grado di priorità degli interventi di risanamento, per gli ospedali, le case di cura e di riposo, il numero di R deve essere moltiplicato per il coefficiente K=4; per le scuole, il coefficiente K è 3; per le aree residenziali K è 1.

b) Ricettore isolato: edificio adibito ad abitazione o a permanenze non inferiori a quattro ore non appartenente ad un centro abitato continuo;

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04	Rev.: 2
Pag. 50 di 51		

[Handwritten signature]

Arch. Fabrizio Artoni
Regione Lombardia Decreto n. 2804 Dtr. Generale TI 1414
Tecnico competente in acustica ambientale Legge 447/95

II. RESPONSABILE DI PROGETTO

[Handwritten signature]

Mod. Sergio Cingolani
Regione Lombardia Decreto n. 2803 Dtr. Generale TI 1414
Tecnico competente in acustica ambientale Legge 447/95

I RELATORI

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:
1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione del PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

15.0.0 - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.
In caso di mancata presentazione della D.O.M.A. o della D.P.C.A., nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa e inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

Riferimento n° 140/01	Data: 11/03/04 Rev.: 2
Pag. 51 di 51	

(1 TAVOLA)

CARTA TECNICA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERMINO COMUNALE

ALLEGATO 1

